

Estate, tempi di lavoro stagionale.

D'estate si sa, i ragazzi che frequentano la scuola spesso vorrebbero fare qualche esperienza lavorativa durante i mesi estivi.

Il notevole afflusso di turisti, soprattutto nelle zone balneari, crea una grande domanda di lavoro a cui, negli ultimi anni, non si trova adeguata risposta.

Per questo spesso le aziende sono disponibili ad assumere giovani, anche se per un breve periodo.

Due, quindi sono le possibilità di inserimento più diffuse: i tirocini: curriculari, tipici dell'alternanza scuola lavoro che si svolgono in collaborazione con gli istituti scolastici ed extracurriculari finalizzati all'inserimento lavorativo dei giovani disoccupati; ed i contratti di lavoro.

Quando si tratta di minori è necessario porre maggiore attenzione in quanto la legge pone delle tutele specifiche finalizzate a preservare la maturazione psicofisica dei ragazzi. Oltre a stabilire nei 16 anni l'età minima di accesso al lavoro, le disposizioni di tutela si sostanziano nel divieto di adibire i minori in attività pericolose o insalubri nonché in precisi vincoli di orariotali da consentire il rispetto del diritto all'istruzione e alla formazione.

Al fine di assicurare una corretta gestione del lavoro in azienda è necessario porre la massima attenzione alle misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro così come previsto dalla normativa nazionale e dalle linee guida della Regione Veneto.

I Consulenti del lavoro, sempre attenti al rispetto della legalità, vogliono promuovere, attraverso i propri iscritti, la diffusione di buone prassi volte a garantire la sicurezza sul posto di lavoro e la puntuale applicazione delle tutele, soprattutto nei confronti dei minori.

Di seguito una scheda tecnica elaborata dal Consiglio dell'Ordine dei Cdl di Venezia.

SICUREZZA SUL LAVORO PER I SOGGETTI BENEFICIARI DELLE INIZIATIVE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO: TABELLA ESPLICATIVA DEGLI ADEMPIMENTI

I TIROCINANTI SONO SOGGETTI A TUTTE LE TUTELE E OBBLIGHI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008 IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. IL DATORE DI LAVORO CHE INSERISCA NEL PROPRIO ORGANICO DEI TIROCINANTI È OBBLIGATO AD OSSERVARE LE STESSE REGOLE CHE APPLICA PER TUTTI GLI ALTRI SUOI DIPENDENTI PER CIO' CHE CONCERNE LA SICUREZZA SUL LAVORO	IL SOGGETTO OSPITANTE È TENUTO A PROPRIA CURA E SPESE, AL RISPETTO INTEGRALE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DI CUI AL T.U DELLA SICUREZZA IL TIROCINIO NON È UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO MA C'E' L'EQUIPARAZIONE AI LAVORATORI EX ART. 2 DEL D.LGS 81/2008
--	--

ALCUNI TRA I PRINCIPALI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA PREVISTI PER I DATORI DI LAVORO IN TUTTI I LUOGHI DI LAVORO <ol style="list-style-type: none">1. Effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR)2. Costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile3. Eleggere il rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) con relativa formazione4. Nominare il medico competente nelle ipotesi di sorveglianza sanitaria5. Definire gli adempimenti per la gestione delle emergenze designando gli addetti al primo soccorso e gli addetti alla lotta antincendio ed evacuazione6. Il datore deve fornire idonei e adeguati dispositivi di protezione individuali in base ai rischi
--

evidenziati nel DVR

7. Erogare formazione ed informazione ai lavoratori: è obbligatorio formare tutti i lavoratori presenti nel luogo di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale

È prevista una formazione obbligatoria in materia di sicurezza (uguale per i lavoratori di tutte le aziende) ed una formazione specifica relativa ai rischi relativi al settore aziendale e la mansioni svolta

**ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
DEL SOGGETTO OSPITANTE IL TIROCINANTE- LINEE D'INDIRIZZO DELLA REGIONE VENETO**

IN RAGIONE DELLE ESIGENZE DI PREVENZIONE DEL T.U. DELLA SICUREZZA:

1. IL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE VA INFORMATO DELL'ATTIVAZIONE DEI TIROCINI IN AZIENDA
2. IL DVR (DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI) VA AGGIORNATO TENENDO CONTO DELLA SPECIFICITA' RELATIVA AL TIROCINANTE IMPOSTANDO ADEGUATE MISURE TECNICO ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (FASCICOLO TIROCINANTI)
3. DEV'ESSERE VALUTATO IL FABBISOGNO FORMATIVO ANALIZZANDO LA FORMAZIONE PREGRESSA DEL TIROCINANTE MEDIANTE IL CONTROLLO DEGLI ATTESTATI. L'OBBLIGO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEI TIROCINANTI SPETTA ALLA SCUOLA/SOGGETTO PROMOTORE PER LA FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA (IN BASE AL PROFILO DI RISCHIO DELLA SCUOLA). AL SOGGETTO OSPITANTE SPETTA LA FORMAZIONE AGGIUNTIVA IN BASE AL DVR (ART. 37 CO. 1 D. LGD 81/2008) **OVVERO ALLA FORMAZIONE IN BASE ALLE TIPOLOGIE DI RISCHIO BASSO, MEDIO E ALTO SE IL SOGGETTO PROMOTORE NON HA PROVVEDUTO.**
4. IL SOGGETTO OSPITANTE E IL SOGGETTO PROMOTORE DEVONO CONTROLLARE INSIEME IL PERCORSO FORMATIVO ANCHE DAL PUNTO DI VISTA DELLA SALUTE E SICUREZZA
5. IL SOGGETTO OSPITANTE DEVE INDIVIDUARE UN TUTOR AZIENDALE CHE È DI FATTO UN PREPOSTO AI SENSI DEL D. LGS 81/2008
6. NEL CASO IN CUI IL LAVORATORE SIA MINORE ANDRA' NOMINATA UNA FIGURA DI AFFIANCAMENTO AL TIROCINANTE CHE SARA' OBBLIGATORIA IN CASO DI LAVORI VIETATI DI CUI ALL'ALLEGATO I L. 977/1967 (DEROGA ART. 6)
7. SE IL TUTOR AZIENDALE NON OPERA IN PRODUZIONE VA INDIVIDUATO UN PREPOSTO CHE DEVE VIGILARE SULLE ATTIVITA' EFFETTUATE DAL TIROCINANTE (FIGURA NON PER FORZA COINCIDENTE CON IL TUTOR AZIENDALE)
8. L'AZIENDA DOVRA' ANCHE EFFETTUARE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE AL TIROCINANTE SUI RISCHI EVIDENZIABILI IN AZIENDA COME, AD ESEMPIO, INFORMANDOLO IN MERITO ALL'ORGANIGRAMMA AZIENDALE DELLA SICUREZZA, AI RISCHI SPECIFICI RILEVABILI ON THE JOB, RISPETTO AL CONTENUTO DEL PIANO DI EMERGENZA E QUINDI SU TUTTI GLI ASPETTI PRATICI RIGUARDANTI LE EMERGENZE
9. NEL CASO IN CUI VENGA PREVISTO L'ADDESTRAMENTO (ES: DPI DI III CATEGORIA, MACCHINE E IMPIANTI) IL TIROCINANTE ANDRA' FORMATO ADEGUATAMENTE A CURA DELL'AZIENDA OSPITANTE
10. L'AZIENDA DOVRA' INOLTRE AGGIORNARE LE PROPRIE MISURE DI PRIMO SOCCORSO SE NECESSARIO IN CASO DI TIROCINANTI CHE NECESSITINO LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI SALVAVITA INFORMANDO SEMPRE IL MEDICO COMPETENTE AZIENDALE

11. IL SOGGETTO OSPITANTE È TENUTO A FORNIRE AL SOGGETTO PROMOTORE LE INFORMAZIONI SUI RISCHI E IN RELAZIONE ALLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PREVISTE IN AZIENDA

LE LINEE D'INDIRIZZO DELLA REGIONE VENETO PCTO ALL. 1 PREVEDONO:

- A) L'AZIENDA COMPILA UNA **SCHEDA INTEGRATIVA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI** DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RIPORTANDO I DATI DEL PROPRIO DVR RISPETTO ALLE MANSIONI ASSEGNATE AL TIROCINANTE
- B) NELLA SCHEDA INTEGRATIVA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI VENGONO AD ESEMPIO INDICATI I TIPI DI DIPOSITIVI INDIVIDUALI FORNITI AL TIROCINANTE E SE L'AZIENDA FORNIRA' O NO GLI STESSI
- C) VENGONO AFFIDATI AL TUTOR ESTERNO DEI COMPITI FONDAMENTALI QUALI LA DEFINIZIONE INSIEME AL TUTOR INTERNO DEL PERCORSO FORMATIVO E LA VERIFICA DEL CORRETTO SVOLGIMENTO. I DUE TUTOR FUNGONO DA RACCORDO TRA SOGGETTO PROMOTORE E OSPITANTE
- D) RISPETTO INTEGRALE ALLA CONVENZIONE DI TIROCINIO. IL SOGGETTO OSPITANTE S' IMPEGNA A FAR SI CHE VI SIA UN BUON ESITO DELLA CONVENZIONE DI TIROCINIO ASSISTENDO IL TIROCINANTE MEDIANTE UN PROCESSO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE E GARANTENDO IL TOTALE RISPETTO DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E DI IGIENE SUL LAVORO
- E) IN CASO DI INFORTUNI SUL LAVORO RIGUARDANTI IL TIROCINANTE L'AZIENDA È TENUTA AD INFORMARE IL SOGGETTO PROMOTORE
- F) L'AZIENDA DOVRA' INOLTRE INDIVIDUARE UN TUTOR ESTERNO COMPETENTE IN MATERIA DI SICUREZZA FORMATO IN TALE AMBITO O IN ALTERNATIVA AVVALERSI DI UN R.S.P.P ESTERNO

È PREVISTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA AL TIROCINANTE?

L'ARTICOLO 41 DEL D.LGS 81/2008 PREVEDE CHE:

LA VISITA MEDICA PREVENTIVA PER I TIROCINANTI VA EFFETTUATA IN BASE A QUANTO SI RILEVA DAL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI. SE LE MANSIONI DEI TIROCINANTI LO PREVEDONO, IL MEDICO COMPETENTE DOVRA' EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA. IL SOGGETTO OSPITANTE DOVRA' QUINDI INDIVIDUARE I RISCHI DEI TIROCINANTI IN BASE ALLA MANSIONE ALLA QUALE SARANNO ADIBITI.

TIROCINANTI MINORENNI -DIVIETI-

IL MINORE NON PUO' SVOLGERE LE ATTIVITA' VIETATE PER I MINORI DELLA L. 977/1967 SALVO DEROGHE DELLA LEGGE STESSA DI CUI ALL'ARTICOLO 6.

IL MINORENNE NON PUO' ESSERE ADIBITO AD ALCUNE LAVORAZIONI. VEDIAMO DEGLI ESEMPI:

- ESPOSIZIONE A RISCHI ELETTRICI AD ALTA TENSIONE
- ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI
COME ATMOSFERA SUPERIORE A QUELLA NATURALE IN CONTENITORI SOTTO PRESSIONE
- ESPOSIZIONE AL RUMORE SUPERIORE AGLI 87 dB (A)
- LAVORAZIONI CHE ESPONGANO A SOSTANZE E PREPARATI CLASSIFICATI TOSSICI, MOLTO TOSSICI, CORROSIVI, ESPLOSIVI ED ESTREMAMENTE INFIAMMABILI, NOCIVI, IRRITANTI, CANCEROGENI E CONTENENTI PIOMBO E AMIANTO
- MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI CON PESI SUPERIORI A 15 KG PER UN PERIODO SUPERIORE A 4 ORE COMPRESO I RITORNI A VUOTO. ECT.

